


## Nuovo Testo Unico imposte sui redditi in GU: le novità dal 1° gennaio 2027

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 06 luglio 2026)

In questo articolo:

- [Nuovo TUIR 2026: cosa prevede il Decreto legislativo n. 117](#)
- [Nuovo Testo unico imposte sui redditi: struttura e contenuti](#)
- [IRPEF e IRES: riordinate le regole per persone fisiche e società](#)
- [Regimi speciali: cedolare secca, forfetari, impatriati e settori agevolati](#)
- [Participation Exemption e dividendi: coordinamento delle regole per società e gruppi](#)
- [Fiscalità internazionale e imposizione minima globale nel nuovo TUIR](#)
- [Decorrenza: applicazione dal 1° gennaio 2027](#)
- [Cosa cambia per contribuenti e operatori](#)



Publicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026**, Supplemento Ordinario n. 26, il [Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117](#), che approva il nuovo **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**. Il [Cdm del 4 giugno 2026 aveva decretato l'ok definitivo al nuovo TUIR](#).

Il provvedimento, emanato in attuazione della [Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023](#), riordina in un unico corpus normativo la disciplina delle imposte sui redditi, superando la stratificazione normativa formatasi in quasi quarant'anni di modifiche al TUIR del 1986.

Il nuovo testo entra formalmente in vigore il **4 luglio 2026**, ma le relative disposizioni si applicano dal **1° gennaio 2027**.

## Nuovo TUIR 2026: cosa prevede il Decreto legislativo n. 117

Il [D.lgs. n. 117/2026](#) approva il nuovo TUIR, destinato a diventare il riferimento unitario per la disciplina dell'IRPEF, dell'IRES, dei regimi speciali, della fiscalità internazionale e dell'imposizione minima globale.

Non si tratta di una riforma che introduce nuove imposte o modifica radicalmente il carico fiscale dei contribuenti. Il decreto ha natura prevalentemente **compilativa e sistematica**: raccoglie, coordina e riorganizza le norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

L'obiettivo è rendere la disciplina fiscale:

- più chiara;
- più ordinata;
- più facilmente consultabile;
- coerente con gli interventi adottati nell'ambito della riforma fiscale;
- aggiornata rispetto alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

Il nuovo Testo unico abroga inoltre le disposizioni incompatibili, superate o non più attuali, assicurando un coordinamento formale e sostanziale della normativa vigente.

### Nuovo Testo unico imposte sui redditi: struttura e contenuti

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è composto da **377 articoli**, suddivisi in quattro Parti, articolate a loro volta in Titoli, Capi e Sezioni. Sono inoltre previsti **nove allegati**.

La struttura del nuovo TUIR è la seguente:

- **Parte I - Regime ordinario**, dedicata a IRPEF, IRES, disposizioni comuni e rapporti internazionali;
- **Parte II - Regimi speciali**, relativa alle disposizioni speciali ai fini IRPEF, IRES e alle regole comuni per persone fisiche e società;
- **Parte III - Imposizione minima globale**, con la disciplina della Global Minimum Tax;
- **Parte IV - Disposizioni varie, transitorie e finali**, comprese le norme di coordinamento e decorrenza.

Il riordino interessa l'intera area dell'**imposizione diretta**, dalla tassazione delle persone fisiche a quella delle imprese, fino alle regole applicabili ai gruppi societari e ai rapporti internazionali.

### IRPEF e IRES: riordinate le regole per persone fisiche e società

La **Parte I** del nuovo TUIR conferma l'impianto generale della disciplina dell'**IRPEF** e dell'**IRES**, mantenendo continuità con il sistema previgente.

Per l'IRPEF restano confermati:

- il presupposto d'imposta;
- i soggetti passivi;
- le categorie reddituali;

- le regole generali di determinazione del reddito.

La novità principale consiste nella ricollocazione sistematica di norme che, nel tempo, erano state introdotte con provvedimenti separati o collocate fuori dal Testo unico originario.

Per l'IRES, il nuovo testo riordina la disciplina applicabile a società ed enti, intervenendo sulla struttura normativa relativa alla determinazione della base imponibile, ai regimi di tassazione e alle disposizioni comuni.

Assume rilievo anche il coordinamento con il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, con l'aggiornamento dei riferimenti alle procedure concorsuali e la sostituzione, ove necessario, del termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale".

### **Regimi speciali: cedolare secca, forfetari, impatriati e settori agevolati**

La **Parte II** del nuovo Testo unico raccoglie le discipline speciali applicabili ai fini IRPEF e IRES, riunendo in un quadro più ordinato regimi agevolativi e disposizioni settoriali.

Tra le norme ricondotte nel nuovo impianto figurano quelle relative a:

- **cedolare secca** sulle locazioni abitative;
- **locazioni brevi**;
- **regime forfetario** per lavoratori autonomi;
- tassazione agevolata dei **premi di produttività**;
- trattamento fiscale delle **mance** nel settore turistico-alberghiero;
- regime dei **lavoratori impatriati**;
- agevolazioni per il rientro in Italia di **docenti e ricercatori**;
- regimi speciali per **cooperative**, imprese marittime e SIIQ.

La sistemazione organica di queste disposizioni consente agli operatori di individuare più agevolmente le regole applicabili ai diversi regimi fiscali, riducendo il rischio di sovrapposizioni interpretative.

### **Participation Exemption e dividendi: coordinamento delle regole per società e gruppi**

Nel nuovo TUIR trovano una collocazione sistematica anche le disposizioni relative alla **Participation Exemption (PEX)** e al trattamento fiscale dei **dividendi**.

La PEX disciplina il regime di parziale esenzione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa. Il riordino operato dal decreto consente di ricondurre tali regole all'interno del nuovo impianto del Testo unico, assicurando un migliore coordinamento con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa.

Analoga funzione di coordinamento riguarda le norme sull'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito imponibile, rilevanti soprattutto per società ed enti soggetti a IRES.

Le disposizioni interessano, in particolare:

- **gruppi societari**;

- **holding;**
- **società ed enti commerciali;**
- **investitori istituzionali;**
- **operazioni su partecipazioni e operazioni straordinarie.**

L'intervento non modifica la natura dei regimi, ma ne valorizza la sistemazione all'interno del nuovo quadro normativo sulle imposte sui redditi.

### **Fiscalità internazionale e imposizione minima globale nel nuovo TUIR**

Il [D.lgs. n. 117/2026](#) ricomprende nel nuovo TUIR anche le disposizioni relative ai **rapporti internazionali** e all'**imposizione minima globale**.

La disciplina della fiscalità internazionale è collocata nell'ambito del regime ordinario, mentre la **Parte III** del Testo unico è dedicata alla [Global Minimum Tax](#), riguardante la tassazione minima dei gruppi multinazionali.

La sistemazione delle disposizioni in un unico testo consente di coordinare le regole interne con gli interventi già adottati in attuazione della **riforma fiscale** e con il quadro europeo e internazionale in materia di imposizione minima.

Il riordino assume rilievo per le imprese che operano in contesti transnazionali e per i professionisti chiamati a gestire profili fiscali connessi a:

- gruppi multinazionali;
- operazioni transfrontaliere;
- redditi prodotti all'estero;
- applicazione delle regole sulla tassazione minima globale.

Anche in questo caso, l'intervento ha funzione prevalentemente sistematica: le norme vengono ricondotte nel nuovo assetto del Testo unico, con l'obiettivo di rendere più coordinata e accessibile la disciplina delle imposte sui redditi.

### **Decorrenza: applicazione dal 1° gennaio 2027**

Il nuovo TUIR entra in vigore il **4 luglio 2026**, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**Parte IV**).

Tuttavia, le disposizioni del Testo unico si applicheranno a decorrere dal **1° gennaio 2027**.

Il differimento dell'efficacia operativa consente a contribuenti, imprese, professionisti, intermediari fiscali e amministrazione finanziaria di adeguare procedure, software, prassi operative e riferimenti normativi al nuovo assetto.

### **Cosa cambia per contribuenti e operatori**

Il nuovo TUIR non determina, di per sé, una revisione generalizzata del carico fiscale. L'intervento ha soprattutto una funzione di **riordino e coordinamento**: [le disposizioni vigenti in materia di](#)

[imposte sui redditi vengono ricondotte in un testo unitario, aggiornato e più agevole da consultare.](#)

Per contribuenti, imprese, professionisti e intermediari, il principale effetto è la disponibilità di un riferimento organico per l'applicazione delle regole relative a:

- tassazione delle persone fisiche;
- tassazione delle società;
- regimi speciali;
- rapporti internazionali;
- imposizione minima globale;
- disposizioni transitorie e finali.

Dal **1° gennaio 2027**, il nuovo Testo unico diventa quindi il riferimento centrale per la disciplina dell'**imposizione diretta**. Non una rivoluzione fiscale, ma un passaggio rilevante per la **certezza del diritto tributario**, dopo quasi quarant'anni di modifiche, integrazioni e interventi settoriali sul TUIR del 1986.

La raccolta delle norme in un unico impianto consente di ridurre la frammentazione della disciplina e offre una base più ordinata per i futuri interventi correttivi e integrativi previsti nell'ambito della riforma fiscale.

**Allegato**

[Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi](#)